



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C. C. n. 9 del 13/02/2007

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 : finalità Art. 2 : funzioni di Polizia Urbana Art. 3 : accertamento delle violazioni Art. 4 : provvedimenti emessi Art. 5 : sospensione, revoca e decadenza TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 6 : spazi ed aree pubbliche Art. 7 : atti vietati su suolo pubblico Art. 8 : addobbi e festoni senza fini pubblicitari Art. 9 insegne e vetrine Art. 10 : merci all'esterno di negozi Art. 11 : spettacoli e trattenimenti Art. 12 : chioschi ed edicole Art. 13 : traslochi Art. 14 : comizi e raccolte di firme Art. 15 : divieto di campeggio libero Art. 16 : raccolte di materiali e fondi a fini di beneficenza Art. 17 : accattonaggio Art. 18 : artisti di strada TITOLO 3 : PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 19 : principio generale Art. 20 : Marciapiedi, cortili e scale Art. 21 : targhetta dell'amministratore di condominio Art. 22 : cartelli ed iscrizioni	TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE E IGIENICO SANITARIA Art. 37 : atti vietati a tutela della pulizia dell'abitato Art. 38 : operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto Art. 39 : accensioni di fuochi Art. 40 : disturbo alla quiete pubblica Art. 41 : attività produttive rumorose Art. 42 : diffusione di odori, gas e vapori Art. 43 : rumori nelle abitazioni civili Art. 44 : rumori negli esercizi commerciali Art. 45 : rumori nelle strade Art. 46 : dispositivi acustici antifurto TITOLO 5 : SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO Art. 47 : sostanze pericolose destinate alla vendita Art. 48 : accatastamento di sostanze infiammabili Art. 49 : manutenzione di edifici e manufatti Art. 50 : cortei funebri Art. 51 : processioni e manifestazioni Art. 52 : atti vietati per la sicurezza dell'abitato Art. 53 : Sosta o fermata di veicoli a motore TITOLO 6 : ANIMALI Art. 54 : circolazione di animali Art. 54 bis : conduzione di cani Art. 55 : colonie feline TITOLO 7 : SANZIONI Art. 56 : importi delle sanzioni amministrative pecuniarie Art. 57 : sanzioni amministrative Art. 58 : sequestro e custodia di cose
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Art. 23 : lapidi commemorative</p> <p>Art. 24 : ornamenti esterni</p> <p>Art. 25 : materiali di facile dispersione</p> <p>Art. 26 : parchi e giardini pubblici</p> <p>Art. 27 : patrimonio pubblico/privato e arredo urbano</p> <p>Art. 28 : pulizia del suolo e dell'abitato</p> <p>Art. 29 : sgombero neve</p> <p>Art. 30 : rami e siepi</p> <p>Art. 31 : scarichi</p> <p>Art. 32 : operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri</p> <p>Art. 33 : pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci</p> <p>Art. 34 : pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali</p> <p>Art. 35 : attività commerciali</p> <p>Art. 36 : Esposizione di panni, tappeti e biancheria</p>	<p>TITOLO 8 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p>Art. 59: abrogazione di norme.</p> <p>Art. 60 : concorso di norme</p> <p>Art. 61 : Entrata in vigore</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Esso attende alla tutela della integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Art. 2 : funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 3 : accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689, e successive modifiche e integrazioni, per effetto di quanto disposto dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.
3. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, degli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 4 : provvedimenti emessi

1. I provvedimenti rilasciati in base al presente regolamento, sotto forma di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o simili, dovranno avere forma scritta e saranno accordati:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per il rilascio dell'atto stesso;
 - c) senza pregiudizio dei diritti di terzi che in qualsiasi misura possono risultare interessati dal titolo richiesto e rilasciato;
 - d) con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
 - e) con riserva dell'Amministrazione Comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - f) con facoltà di revoca o di sospensione, in qualsiasi momento, nel caso di inosservanza delle prescrizioni o di abuso del titolare.
2. Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, quelle del Regolamento Comunale per il

Procedimento Amministrativo e quelle che disciplinano la singola materia, oggetto della richiesta di rilascio di titolo. Ove si tratti di titolo di polizia, saranno altresì osservate le norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di Esecuzione,

3. approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
5. Il Responsabile del Servizio, opportunamente individuato nel rispetto della normativa vigente dovrà emettere il provvedimento richiesto, ovvero motivato provvedimento di diniego, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza, salvo il maggiore termine stabilito dalla normativa vigente in materia o dal presente regolamento.
6. I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovati, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere richiesto prima della scadenza e con formale istanza scritta da parte del titolare del titolo di cui si chiede il rinnovo. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici ovvero a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti negli appositi albi, incaricati all'uopo dal richiedente a propria cura e spese.
7. Tutti i titoli rilasciati in base al presente regolamento dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per i quali sono concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno essere esibiti ai Funzionari ed gli Agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio Comunale competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita del titolo originale.

Art. 5 : sospensione, revoca e decadenza

1. In caso di particolare gravità ovvero di recidiva nella medesima violazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria, la sospensione o la revoca del titolo.
2. Fatte salve le eventuali disposizioni speciali di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - a. possono essere sospesi quanto venga accertata una violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
 - b. possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità ovvero in caso di persistente abuso da parte del titolare;
 - c. devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od i requisiti oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
3. Fatte salve le eventuali disposizioni speciali di legge, i titoli rilasciati dal Comune decadono:
 - a. quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle norme speciali in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
 - b. quando il titolare, dopo aver cominciato l'esercizio dell'attività, l'abbia sospeso per qualsiasi causa, per un periodo di 30 giorni nel caso di titoli aventi durata annuale, per un periodo di 10 giorni nel caso di titoli aventi durata non inferiore ad un mese, per un periodo di 3 giorni negli altri casi;
 - c. quando, senza nulla-osta del Comune, il titolo sia stato ceduto a terzi, con o senza scopo di lucro.
4. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia devono essere restituiti all'Ufficio comunale competente, a cura dei titolari o dei loro rappresentanti. Ove si

reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici Comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6 : spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 7 : atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - b) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - c) imbrattare con schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - d) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - f) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - g) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
2. E' altresì vietato, sul suolo pubblico adibito a transito veicolare e/o pedonale, giocare con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ovvero intralcio alla circolazione.
3. La violazione di cui al comma 1, punto b), comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
4. La violazione di cui al comma 1, punto d), comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
5. Le altre violazioni di cui ai commi precedenti, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 : addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 9 insegne e vetrine

1. Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione od ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.
2. È altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.
3. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono

obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

4. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, in deroga alle norme sull'occupazione di suolo pubblico, purché non intralci la libera circolazione veicolare e pedonale.
5. Chiunque viola i rimanenti articoli del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
6. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 : merci all'esterno di negozi

1. Le occupazioni del suolo pubblico per l'esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono consentite nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
3. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 11 : spettacoli e trattenimenti

1. Ferme le prescrizioni delle leggi di pubblica sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni, trattenimenti e manifestazioni simili all'aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifica licenza di pubblica sicurezza e previo collaudo tecnico da effettuarsi nei modi e nei tempi con cui la normativa vigente lo prevede.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici ed antincendio da parte dei competenti organismi previsti dalla normativa vigente o, comunque, dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Sono in ogni caso vietati spettacoli e trattenimenti in prossimità di luoghi di culto, case di cura e cimiteri.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, e qualora il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività e del ripristino dei luoghi.

Art. 12 : chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico chioschi ed edicole ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni ovvero diminuzioni della visibilità agli incroci ed alle curve, e dovrà, al riguardo, essere sempre acquisito il parere del Comando di Polizia Locale. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni previsti dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 : traslochi

1. Chiunque, in occasione di un trasloco, ha necessità di occupare parte di suolo pubblico anche con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Comune, indicando il luogo ed il periodo di occupazione. Il Comando, accertato che nulla osti e qualora l'occupazione non si protragga oltre una giornata e previo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, provvede per quanto di propria competenza; altrimenti è competente a provvedere l'Ufficio Edilizia Privata.

2. Al richiedente è fatto obbligo di provvedere al posizionamento della segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei tempi e delle modalità.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 14 : comizi e raccolte di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi e attività di propaganda politica in periodi elettorali è regolata dalla normativa nazionale e regionale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi e attività di propaganda politica in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare ovvero per motivi di pubblica sicurezza. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'occupazione, a mezzo di idonea istanza presentata dal richiedente all'Ufficio del Protocollo Generale, fatti salvi, limitatamente ai comizi, i casi di rilevanza eccezionale, per i quali i termini sono ridotti a dodici ore.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 15 : divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnici del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità previste dal Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 16 : raccolte di materiali e fondi a fini di beneficenza

1. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, scarpe e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Le raccolte fondi a fini di beneficenza su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
5. In ogni caso, sono vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
6. Le violazioni di cui al presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 18 : artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme sul disturbo alla quiete pubblica e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento per il canone O.S.A.P. .
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

TITOLO 3 : PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 19 : principio generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio ed anche i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. In essi è proibito abbandonare, in qualsiasi ora del giorno e della notte, spazzatura, materiale di demolizione e di rifiuto ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 20 : marciapiedi, cortili e scale

1. I portici, i marciapiedi, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.
2. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti luoghi devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.
3. Chiunque viola il presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 21 : targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
4. Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 22 : cartelli ed iscrizioni

1. Fatte salve le norme del Regolamento Edilizio, del Regolamento sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e del Regolamento Generale degli Impianti Pubblicitari, il collocamento di cartelli ed iscrizioni di qualunque specie, anche luminosi, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per il rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00.
3. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
4. Nel caso in cui i trasgressori non provvedessero, l'Amministrazione Comunale potrà fissare un congruo termine entro i trasgressori dovranno provvedere al ripristino delle condizioni originarie dei luoghi, trascorso inutilmente il quale si provvederà direttamente a spese del proprietario, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento.

Art. 23 : lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le strade e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre

presentarsi in tempo utile disegni, modelli e fotografie delle opere nonché testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una commissione appositamente nominata, con spese a carico del richiedente.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00.
3. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 24 : ornamenti esterni

1. Gli oggetti di ornamento, quali vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole e simili, sono posti sulle finestre o sui balconi sulla parte interna degli stessi e devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta al suolo. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico, sui muri o sulle abitazioni sottostanti.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
3. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 25 : materiali di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione deve essere effettuato su veicoli atti ad evitarne la dispersione. Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per conto di case o negozi posti lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o gli oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 600,00.

Art. 26 : parchi e giardini pubblici

1. Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi ed animali, salvo che all'interno delle aree appositamente destinate;
 - b) passare o sdraiarsi nelle aiuole recintate fiorite od erbose;
 - c) guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie o frutti;
 - d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici;
 - e) svolgere competizioni sportive ovvero esercitare qualsiasi specie di giuoco che possa recare danno o molestia ai passanti;
 - f) esercitare il commercio o effettuare manifestazioni senza la prescritta autorizzazione.
2. È consentito ai bambini di età non superiore ad anni otto, l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose. Le disposizioni del presente paragrafo, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze della città, mentre non trovano applicazione per le carrozzelle ed i veicoli non a motore destinati al trasporto di persone invalide.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
4. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 27 : patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

- c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
 3. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.
 4. Le violazioni di cui agli altri commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 28 : pulizia del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali e al Regolamento comunale dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. E' fatto obbligo a chiunque produca rifiuti urbani di separarli e di conferirli secondo le modalità e gli orari indicati dagli uffici comunali competenti.
3. Le violazioni di cui al presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari.
4. Qualora le violazioni di cui al presente articolo, siano accertate a carico di un amministratore di condominio, comportano una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari.

Art. 29 : sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, al fine di tutelare la incolumità delle persone, hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio - o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo - i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti gli edifici ed i negozi per tutta la lunghezza dei loro stabili od esercizi e per una fascia non inferiore a cm. 120.
2. Gli stessi, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose, devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento su suolo pubblico oltre il filo delle gronde, balconi, terrazzi od altre sporgenze.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 : rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31 : scarichi

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
2. Chiunque viola i rimanenti articoli del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 32 : operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente, comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 33 : pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34 : pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35 : attività commerciali

1. Agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili che occupano suolo pubblico con tavoli e sedie od in qualsiasi altro modo è proibito gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
2. Agli stessi esercenti è fatto obbligo di dotare lo spazio occupato di cestini portarifiuti.
3. Rimane, in ogni caso, a carico del concessionario, la relativa pulizia del suolo, da effettuarsi non appena lo stesso risulti sporco od imbrattato.
4. Analogamente è proibito versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie ed i rifiuti provenienti dalle attività. Agli esercenti il commercio su aree pubbliche ed ai raccoglitori di stracci, carta e simili, è proibito gettare od abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria.
5. Chiunque viola il presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 36 : Esposizione di panni, tappeti e biancheria

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2. È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, e comunque visibili dal suolo pubblico.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
4. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE E IGIENICO SANITARIA

Art. 37 : atti vietati a tutela della pulizia dell'abitato

1. Al fine di garantire la pulizia dell'abitato, è vietato:
 - a. lavare o riparare, fatte salve le situazioni determinate da forza maggiore o caso fortuito, autovetture, carri e veicoli in genere in luogo pubblico od aperto al pubblico;
 - b. lavorare all'esterno delle botteghe dove si svolge attività artigianale, industriale e/o commerciale;
 - c. gettare opuscoli, foglietti ed oggetti di qualsiasi natura nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico;
 - d. lo sparo di fuochi artificiali in carenza di specifica autorizzazione;
 - e. i mezzi che escono dai cantieri non devono imbrattare le strade con fango o spandere altri detriti provenienti dai cantieri stessi;
 - f. prolungare le operazioni di concimazione di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, con materiale organico, oltre le ventiquattro ore dalla posa del concime;
 - g. sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Per i lavori eseguiti in economia dal Comune ovvero appaltati a Concessionari di servizi, l'ufficio interessato dovrà provvedere al rilascio di idonea autorizzazione, che preveda lo specifico obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, attraverso adeguate operazioni di pulizia dell'area interessata dai lavori medesimi.
3. Chiunque viola la lettera e) del precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00
4. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
5. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività.

Art. 38 : operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante .
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39 : accensioni di fuochi

1. In centro abitato è vietato bruciare materiali o accendere fuochi e falò, polveri o liquidi infiammabili;

2. Nel territorio comunale è vietato bruciare materiali o accendere fuochi ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni o dalle sedi stradali compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
5. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6. Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 40 : disturbo alla quiete pubblica

1. Negli spazi ed aree pubbliche e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi all'aperto, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare il pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 41 : attività produttive rumorose

1. I macchinari industriali e similari rumorosi (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.), dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia ammessa l'effettuazione in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Amministrazione Comunale può vietare l'attività dell'esercizio dell'arte, dell'industria o del mestiere rumoroso ed ordinare l'eventuale chiusura o spostamento delle attività.
5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Sindaco, in deroga ai limiti di rumore. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
6. In ogni caso, nella vicinanza di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici ed edifici simili è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri rumorosi o attività che rechino disturbo.

7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, qualora ricorrente.

Art. 42 : diffusione di odori, gas e vapori

1. È vietata la diffusione, in tutto il territorio comunale, di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la collettività. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti i provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva e/o inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 43 : rumori nelle abitazioni civili

1. Nelle abitazioni civili è consentito l'utilizzo di apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato, mentre è vietato produrre rumori molesti e fare uso eccessivo di strumenti sonori dalle ore 22.00 alle ore 8.00 del mattino. I lavori edilizi nelle abitazioni civili sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 delle sole giornate feriali, salvo il caso di diversa previsione dei Regolamenti Condominiali, a condizione che la stessa sia più restrittiva. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di prescrivere ulteriori limitazioni nei casi particolari. È vietata la detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica, specialmente nelle ore notturne, con insistenti e prolungati latrati.
2. Chiunque viola il presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 44 : rumori negli esercizi commerciali

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, hi-fi, televisori e simili è consentito, limitatamente alle fasce orarie dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30, far funzionare per pubblicità dette apparecchiature, a condizione che il suono sia di tonalità tale da non recare disturbo ai passanti ed agli abitanti vicini. Nei pubblici esercizi, l'utilizzo degli apparecchi sopra indicati è consentito durante l'orario di apertura dei medesimi, a condizione che la tonalità del suono sia tenuta nei limiti imposti dalla normativa vigente. Analoga disposizione si applica ai locali adibiti a cinema, teatro, ritrovo, sala da ballo, circolo privato e simili, i cui titolari e/o esercenti dovranno assicurarsi che detti locali siano strutturati in modo da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 9.00 del mattino.
2. Per i circoli privati ed i pubblici esercizi ubicati in edifici vicini alle private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 7.00, salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo recano particolare molestia.
3. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Amministrazione Comunale può vietare l'attività del pubblico esercizio ed ordinare l'eventuale chiusura o spostamento, in conformità a quanto in materia previsto dal Regolamento comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
4. Chiunque viola il presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 45 : rumori nelle strade

1. Lungo le vie e piazze pubbliche sono vietati grida, schiamazzi e canti che possano recare disturbo o molestia alla quiete pubblica, tanto di giorno che di notte, nonché l'uso di apparecchi hi-fi ad alto volume.
2. Negli stessi luoghi è altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, anche reclamizzante la vendita di merci, se non preventivamente autorizzata nel rispetto della normativa vigente. Ai conducenti di autoveicoli è vietato provare nelle pubbliche strade o nelle aree private limitrofe, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso, provocando rombi, scoppi, e rumori inutili. Dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del mattino, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di trasporto, carico e scarico di merci, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non provocare turbamento della quiete pubblica.
3. Chiunque viola il presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 46 : dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale

di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

3. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
4. Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 .

TITOLO 5 : SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO

Art. 47 : sostanze pericolose destinate alla vendita

1. È vietato detenere per la vendita al pubblico sostanze esplosive, infiammabili o combustibili, fatto salvo quanto prescritto nei titoli autorizzativi opportunamente rilasciati.
2. Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali legna da ardere, carboni e oli combustibili, anche legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartone, cotone, canapa, lino, sparto, juta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. I depositi ed i luoghi di vendita di queste sostanze devono permanentemente rispondere ai requisiti di legge ed alle prescrizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
4. È fatta eccezione all'obbligo del titolo per i depositi ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, salvo il possesso del nulla-osta rilasciato dei Vigili del Fuoco laddove prescritto. Analoga disposizione si applica per i depositi al servizio di forni per la produzione di pane e prodotti affini.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività e del ripristino dei luoghi.

Art. 48 : accatastamento di sostanze infiammabili

1. È vietato accatastare o tenere accatastate a fini diversi dalla vendita legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere. È altresì vietato costituire depositi di materiale infiammabile, carta straccia e simili negli scantinati e nei sotterranei delle abitazioni.
2. Chiunque viola il presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività e del ripristino dei luoghi.

Art. 49 : manutenzione di edifici e manufatti

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale. Disposizione analoga si applica per insegne, persiane e vetrate delle finestre.
2. L'Amministrazione Comunale, a seguito di sopralluogo tecnico, può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari a garanzia della sicurezza e dell'incolumità pubblica ed in caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio, con rivalsa delle spese.
3. Qualsiasi guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, sulle griglie o sui telai dei portici ovvero dei marciapiedi di proprietà privata soggetta a pubblico passaggio, dovrà essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario.
4. I pozzi, i fossati, le cisterne e simili dovranno avere le bocche e le sponde munite di parapetto, con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali.
5. Quando venga ad intraprendersi una nuova costruzione ovvero la ristrutturazione o la demolizione di edifici dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il titolo edilizio rilasciato, che dovrà tenere in giusta considerazione la destinazione d'uso dell'edificio stesso, nonché le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro e la normativa sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro, fino al termine dei lavori.

6. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, adottando tutte le cautele previste dalla normativa vigente per evitare la caduta di materiali e per garantire le condizioni di sicurezza dei lavoratori, assicurandosi che durante la notte e nei casi di scarsa visibilità, sia presente adeguata segnalazione degli stessi a mezzo di apposita illuminazione.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività e del ripristino dei luoghi.

Art. 50 : cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve fino al luogo in cui si svolgono i riti funebri per poi procedere, sempre seguendo l'itinerario più breve, verso il Cimitero. I cortei funebri, nel rispetto di quanto sopra, dovranno osservare gli obblighi ed i divieti imposti dalla segnaletica stradale, salvo specifica ordinanza sindacale in materia.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività e del ripristino dei luoghi.

Art. 51 : processioni e manifestazioni

1. Le processioni e le manifestazioni civili e religiose che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno tassativamente seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica vigente nel territorio comunale, salvo specifica deroga.
2. Fatte salve le disposizioni previste dalle Leggi di Pubblica Sicurezza, i promotori di cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, devono darne avviso al Sindaco almeno sette giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento. Per le manifestazioni che comportano l'adozione di provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento comportano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno venti giorni prima di quello fissato per lo svolgimento. La disposizione di cui sopra, di norma, dovrà essere osservata anche dai servizi comunali, salvo giustificati motivi.
3. Nell'avviso sopra indicato, il promotore, oltre ad indicare le proprie generalità complete e le dettagliate caratteristiche della manifestazione, dovrà garantire la presenza di un adeguato servizio d'ordine nonché di un servizio sanitario di primo intervento e dovrà impegnarsi personalmente e civilmente a rispondere di ogni eventuale danno causato dai partecipanti alla manifestazione a proprietà pubbliche e private, fatta salva l'applicazione della legge penale nei confronti dei responsabili diretti, se individuati.
4. Nel caso di richieste di servizio del personale del Comando di Polizia Locale formulate da privati, per manifestazioni aventi scopo di lucro, non organizzate o patrociniate dal Comune, verrà richiesto un contributo per le spese sostenute in ragione del servizio richiesto.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività e del ripristino dei luoghi.

Art. 52 : atti vietati per la sicurezza dell'abitato

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato è vietato:
 - a) utilizzare fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti, nonché travasare gas liquido in bombole da cucina nei serbatoi di veicoli;
 - b) gettare fiammiferi o altri oggetti accesi in qualsiasi luogo di pubblico passaggio;
 - c) esporre fuori dalle vetrine dei negozi strumenti taglienti in genere così come attraversare i luoghi abitati con strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti;
 - d) trasportare oggetti pericolosi e/o acuminati, senza adottare le opportune cautele al fine di evitare pericoli o danni a persone, animali o cose;
 - e) lavorare la pietra e materiali simili in luoghi di pubblico passaggio senza provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire rischi per i passanti;
 - f) importunare, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio, pedoni e conducenti di veicoli con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi;
 - g) gettare in basso sulla pubblica via od in luoghi adiacenti materiali di demolizione od altro;

- h) usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali od imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività e del ripristino dei luoghi.

Art. 53 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO 6 : ANIMALI

Art. 54 : circolazione di animali

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non trasportati su idonei veicoli con tutte le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo, altresì, l'itinerario più breve per raggiungere il luogo di destinazione.
2. E' vietato lasciar vagare animali di qualsiasi specie incustoditi.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.
4. Chiunque viola disposizioni di cui al comma 2), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.
5. Gli accertatori, oltre a sanzionare il conduttore dell'animale, diffideranno lo stesso conduttore a porre immediatamente in essere tutte le precauzioni atte ad evitare rischi per la pubblica incolumità e qualora la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

Art. 54 bis: conduzione di cani

1. I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di:
 - a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza a rischio di aggressività di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Dicembre 2006 pubblicata sulla G.U. del 13 gennaio 2007, devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
4. Chiunque posseda o detenga cani a rischio di aggressività ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
5. Tutti i cani devono essere opportunamente iscritti all'anagrafe canina, ove istituita, ed adeguatamente tatuati.
6. Il conduttore di cani è tenuto ad attenersi al divieto di introdurre cani, anche se tenuti al guinzaglio, nelle aree appositamente delimitate, mediante apposita segnaletica.
7. Su tutto il territorio comunale, i conduttori di cani sono tenuti a pulire il suolo pubblico dagli escrementi degli animali, utilizzando apposite palette o contenitori, di cui dovranno sempre essere forniti, e gettando i rifiuti negli appositi cestini.

8. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1), 6), 7) e 8) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2), 4) e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00. All'accertamento della violazione delle disposizioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.
11. Chiunque viola le ulteriori disposizioni di cui di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Dicembre 2006 pubblicata sulla G.U. del 13 gennaio 2007 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00.

Gli accertatori, oltre a sanzionare il conduttore dell'animale, diffideranno lo stesso conduttore a porre immediatamente in essere tutte le precauzioni atte ad evitare rischi per la pubblica incolumità e qualora la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

Art. 55 : colonie feline

1. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
2. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui al presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 7 : SANZIONI

Art. 56 : importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento, che non costituiscono fattispecie penalmente rilevante, trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per effetto di quanto disposto dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere rideterminate o aggiornate, con Deliberazione della Giunta Comunale, entro gli importi minimo e massimo stabiliti dall'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000 e s.m.i., ai sensi del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.

Art. 57 : sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento.
4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono indicati in calce a ciascun titolo. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la specifica violazione, il presente regolamento può prevedere l'applicazione di sanzioni accessorie concernenti il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere abusive o la cessazione dell'attività. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui alla sanzione accessoria prevista, il Sindaco può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese di coloro che non vi hanno provveduto, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti di natura penale in caso di inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità.
5. All'accertamento reiterato delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte di pubblici esercizi o esercenti attività di varia natura, consegue la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività.

Art. 58 : sequestro e custodia di cose

1. Nel caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, gli accertatori potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione ovvero delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare tutte le disposizioni in materia e si dovrà trasmettere, senza indugio e comunque entro le 48 ore dal compimento dell'operazione, il relativo verbale all'Autorità competente, provvedendo da subito alla conservazione di quanto sequestrato presso la depositaria comunale ovvero presso idoneo depositario.

TITOLO 8 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59: abrogazione di norme.

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il precedente Regolamento di Polizia Urbana nonché tutte le Ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal presente regolamento ed in contrasto o incompatibili con lo stesso.

Art. 60 : concorso di norme

1. L'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente Regolamento non esclude l'applicazione di altre norme contenute in discipline specifiche di settore; in caso di concorso di norme, si applica il principio di specialità.
2. Eventuali modifiche alle materie oggetto del presente Regolamento, disposte con atti legislativi e non aventi carattere sovraordinato, si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 61 : Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore con le modalità previste dallo Statuto Comunale.